

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice
dott. DANIELA MARCONI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

CAIA (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis), del Foro di Milano;

ATTRICE

contro

ALFA SPA (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis), del Foro di Milano;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito:

A. Accertare e dichiarare l’illegittimità della esclusione della Sig.ra Caia, socia di Alfa Spa, dalla partecipazione all’assemblea ordinaria della società del 17/05/2016.

B. Per l’effetto, previa ogni migliore declaratoria, annullare la predetta deliberazione.

Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria:

In caso di contestazione, si chiede fin d'ora ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante della convenuta sulle circostanze di cui ai capitoli di cui alla parte in fatto dell'atto di citazione, da intendersi qui trascritti preceduti dalle parole "E' vero che".

per la convenuta:

"Nel merito ed in via preliminare

Per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla Sig.ra Caia.

Nel merito ed in via principale

1) Per i motivi di cui in atti, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate dalla Sig.ra Caia.

2) In ogni caso, per i motivi specificati in atti, respingere la domanda attorea volta a far dichiarare l'annullamento della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci in data 17 maggio 2016.

Con vittoria di spese e compensi di causa ai sensi del D.M. 55/2014."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice **SIG.RA CAIA**,

- affermatasi socia titolare di azioni pari al 40% del capitale della **ALFA SPA**, della quale il fratello TIZIO detiene azioni pari al 51% del capitale, le restanti azioni essendo poi di pertinenza delle figlie dell'attrice, OMISSIS,

con atto di citazione notificato via pec il 13.7.2016 ha **impugnato le delibere adottate il 17.5.2016 dall'assemblea dei soci della SPA**, delibere recanti:

- valutazione negativa delle proposte di terzi relative all'acquisto dell'albergo di proprietà sociale,
- non approvazione della proposta di acquisto da parte della società di box auto in Cervinia,
- conferimento di mandato all'amministratore per svolgere indagini di mercato quanto alla vendita di immobili sociali,

delibere a suo dire **annullabili in quanto adottate da assemblea dalla quale ella era stata illegittimamente esclusa**, sull'infondato rilievo del carattere indebito della re-emissione da parte dell'a.u. dr. omissis -senza preventivo esperimento della procedura di ammortamento- dei titoli azionari nominativi a lei intestati e smarriti, re-emissione in realtà dipesa da vicende dei titoli coinvolgenti il fratello TIZIO.

Rimessa al collegio una prima volta la causa nella **contumacia della SPA convenuta, costituitasi poi irritualmente nel termine per il deposito delle conclusioni**, con ordinanza collegiale dell'11.5.2017 la causa è stata quindi rimessa avanti al g.i., il quale con ordinanza pronunciata all'udienza del 23.5.2017 ha accolto istanza di remissione in termini svolta dalla società convenuta fissando per gli adempimenti di prima udienza ulteriore data, tempestivamente rispetto alla quale la **convenuta** ha depositato **memoria integrativa** il 20.9.2017:

- illustrando l'**intervenuto recesso dell'attrice dalla SPA il 24.11.2016**;
- nel merito contrastando la impugnazione avversaria:
 - rilevando che il mancato ammortamento dei titoli in discussione toglierebbe ogni valore alla irregolare re-emissione dei titoli da parte dell'a.u.;
 - richiamando le risultanze del libro soci in ordine alla costituzione in pegno dei titoli in discussione in data 22.11.2004 e 14.2.2005 in favore di OMISSIS, madre dei due fratelli, poi dante causa all'erede universale TIZIO,
 - nonché la pendenza avanti questo Tribunale della causa rg 41287/2016 relativa alla nullità delle cessioni di azioni stipulate nelle stesse date di costituzione del pegno;
 - affermando comunque la validità delle delibere impuginate alla luce della c.d. prova di resistenza e dell'assenza di ogni pregiudizio in capo all'attrice dato l'oggetto interlocutorio delle decisioni assembleari.

Nelle **memorie** poi depositate **ex art.183 sesto comma cpc** le difese hanno quindi ribadito le loro posizioni, in particolare:

- l'**attrice** affermando la **permanenza dell'interesse ad agire in suo capo**, al proprio recesso dalla SPA **non** avendo ancora fatto seguito la **liquidazione della quota** da parte della società (cfr. prima memoria);
- la **convenuta** eccependo la sopravvenuta carenza di legittimazione ad impugnare dell'attrice in dipendenza dell'intervenuto recesso nonché, in ogni caso, sottolineando il carattere meramente interlocutorio delle determinazioni assembleari impugnate (cfr. prima memoria);
- l'**attrice** affermando la impugnabilità delle delibere c.d. negative (cfr. seconda memoria).

Le difese hanno quindi precisato le conclusioni come sopra trascritte e le hanno illustrate nelle **difese conclusionali**, ove in particolare:

- la **convenuta** (cfr. comparsa conclusionale) ha richiamato la **sentenza** nel frattempo pronunciata dal Tribunale di Milano il **18.9.2018** nella causa rg n. (omissis) pendente tra l'attrice ed il fratello TIZIO, sentenza recante accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 22.11.2004 e del 14.2.2005 stipulati tra OMISSIS e SIG.RA CAIA "*aventi ad oggetto il 40% delle quote della ALFA SPA*" nonché declaratoria di nullità delle donazioni dissimulate per difetto di forma, traendo da tale pronuncia ulteriore argomento per eccepire la carenza di legittimazione ad agire della attrice, la quale non potrebbe essere oggi, comunque, considerata socia non avendo validamente acquistato le azioni di ALFA SPA dalla madre OMISSIS, azioni rimaste quindi nel patrimonio della OMISSIS e cadute in successione alla sua morte in favore dell'unico erede testamentario, TIZIO,
- mentre l'**attrice** (cfr. memoria di replica conclusionale) ha negato ogni rilievo a tale sentenza, non definitiva e rispetto alla quale essa stessa ha formulato riserva di appello, in ogni caso trattandosi poi di sentenza recante accertamento solo incidentale come tale inidoneo ad acquistare efficacia di giudicato.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale la **domanda dell'attrice non** possa essere **accolta**, per l'assorbente rilievo della **sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare in capo all'attrice** in dipendenza del **recesso dalla SPA** esercitato dalla stessa attrice il 24.11.2016, dopo la notifica della citazione.

Al riguardo va infatti in primo luogo considerato che secondo il condivisibile orientamento di legittimità richiamato dalla convenuta: "*L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti*" (così Cass. n.26842/2008).

L'attrice non ha contestato tale orientamento, ma ha sostenuto il permanere della propria legittimazione ad impugnare le delibere in discussione,

- posto che la qualità di socio della SPA permarrebbe in suo capo anche dopo l'esercizio del diritto di recesso, solo a seguito della liquidazione della quota potendo configurarsi il venir meno di tale qualità e, dunque, anche la perdita della legittimazione ad impugnare,

ed ha richiamato al riguardo la motivazione della sentenza della Cassazione n.5548/2004 nonché il precedente di merito di cui a Tribunale Milano 4.5.2017, a sua volta richiamante Corte d'appello Milano 21.4.2007 (in *Le Società 2008, n.9, 1121*).

Tale richiamo non pare dirimente al Tribunale trattandosi, per la sentenza di legittimità, di un inciso della motivazione nella quale per altro verso si afferma che *“Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria”* e, per il precedente della Corte d'appello, di provvedimento che valorizza -ai fini della configurabilità dello stato di socio in capo al receduto- la possibilità di determinazioni assembleari che, revocando la delibera dante origine alla facoltà di esercitare il recesso, eliminino i presupposti di operatività della stessa manifestazione di volontà del receduto, possibilità nel caso di specie non configurabili, dato che il recesso in discussione è stato esercitato dalla socia attrice sul presupposto di una durata della SPA equiparabile a quella indeterminata e quindi *ad nutum*.

Ma, soprattutto, la difesa dell'attrice sul punto pare concentrata nella individuazione del momento in cui la qualità di socio verrebbe a cessare in capo al receduto con conseguente sicura perdita della legittimazione ad impugnare,

- momento a dire dell'attrice appunto individuabile solo al compimento del procedimento di liquidazione della quota,

senza tener conto degli ulteriori orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenza, i quali danno specifico rilievo al **mutamento della posizione del socio rispetto all'organizzazione della compagine conseguente all'esercizio del diritto di recesso, sottolineando che dopo tale esercizio il socio -la cui manifestazione di recesso è irrevocabile trattandosi di atto unilaterale recettizio- è titolare del solo diritto alla liquidazione della quota e quindi di un diritto di partecipazione per così dire affievolito** (cfr. Tribunale Roma 11.5.2005 in *Le Società 2006, n.1, 54*),

- cosicché gli può essere riconosciuto solo *“l'esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, come -ai fini che qui rilevano- l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori”* (così specificatamente, in motivazione, Tribunale di Milano 4.5.2017, sentenza n.4949/2017 nel proc. n.33384/2012, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it),
- nello stesso senso precisandosi che *“nel tempo intercorrente tra il valido esercizio del diritto di recesso e la liquidazione della quota, il socio di s.r.l. recedente resta titolare dei diritti sociali non incompatibili con la dichiarazione di recesso e per l'esercizio dei quali vanta un concreto interesse ad agire, anche relativo al pericolo che dal depauperamento del patrimonio sociale derivi un rischio attuale per l'effettivo rimborso della quota oggetto di recesso”* (così la massima di Tribunale Pavia 5 agosto 2008, in *Giur. Comm., 2009, II, 1218*).

Orientamenti questi che il Tribunale ritiene di condividere in quanto aderenti alla peculiare posizione del socio receduto, al quale, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere riconosciuti i soli diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che deve essergli liquidata,

- l'attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risultando incongrua in quanto non più collegata alla partecipazione sociale in senso proprio
- e in particolare l'attribuzione della legittimazione ad impugnare non essendo più connessa all'interesse ad agire -tipico del socio non receduto- quanto alla rispondenza allo schema legale delle delibere assembleari,
- il tutto salvo il caso -si è detto- che l'esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale rispetto alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l'impugnazione sia rivolta nei confronti di delibere anch'esse idonee ad incidere rispetto a tale liquidazione.

In applicazione di tale orientamento al caso di specie va quindi osservato:

- l'attrice ha qui impugnato delibere a contenuto si può dire del tutto neutro rispetto alla valorizzazione della sua quota,
 - trattandosi in sostanza di delibere interlocutorie, in quanto le prime due non approvanti proposte di vendita di immobile sociale e di acquisto di altro immobile poste all'odg e la terza limitantesi a dare mandato all'amministratore per acquisire ulteriori informazioni di mercato;
- rispetto alla domanda di annullamento di tali delibere non pare quindi oggi configurabile alcun concreto interesse ad agire in capo alla attrice, la valorizzazione della cui quota è palesemente indipendente dalla vigenza o meno delle disposizioni assembleari censurate, con conseguente non configurabilità di legittimazione ad impugnare dell'attrice.

Per quanto fin qui detto la **domanda dell'attrice** va dunque **rigettata**, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e, quindi, di legittimazione ad impugnare dell'attrice.

Le **spese di lite** possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del carattere sopravvenuto della perdita della legittimazione ad impugnare in capo all'attrice e della non configurabilità di precedenti univoci quanto alla questione come sopra risultata dirimente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda dell'attrice;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale l'11 aprile 2019.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola